R.G. 4371/2022



Tribunale Ordinario di Tivoli

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 700 C.P.C.

Il Giudice Dott.ssa Sibilla Ottoni visti gli atti della causa n. r.g. **4371/2022**, visto l'art. 700 c.p.c. e gli art.. 669 bis e ss. c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 12 ottobre 2022, a trattazione scritta come da disciplinare allegato,

assegna alla parte istante termine per la notifica al Ministero convenuto, nonché ai controinteressati assegnatari delle cattedre oggetto delle domande azionate nel presente giudizio, fino al **26 settembre 2022** .

Si comunichi con urgenza.

Tivoli, 18/9/2022

Il Giudice Sibilla Ottoni



Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 17722/2022 del 19/09/2022 RG n. 4371/2022 -1

Disciplinare dell'udienza scritta

Il giudice Sibilla Ottoni,

visto l'art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente n.15 del 27.4.2020 con il quale è stata disposta la misura organizzativa della trattazione secondo la modalità scritta disciplinata dal comma 7, lett. h) dell'art. 83 DL 18/2020 e successive proroghe nonché viste le previsioni di cui al d.l..137 e al d.l. 149 del 2020 e di cui al decreto legge 23.7.2021, n.105 che ha esteso il periodo emergenziale fino al 31 dicembre

2021;

DISPONE

che il presente fascicolo sia trattato ai sensi della normativa appena richiamata.

In particolare, si ricorda che:

- la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata ed avviene inderogabilmente con

il deposito per via telematica di note scritte; è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;

- il termine per il deposito delle note è di cinque giorni prima della data di udienza, prorogati

nel caso di specie fino al giorno prima dell'udienza, a fronte dei tempi contratti per la

notifica e la costituzione delle parti;

- il contenuto delle note scritte, come disposto dalla normativa richiamata, deve essere limitato

alle sole istanze, eccezioni, conclusioni previste per la fase di riferimento, con la specificazione che,

qualora tali istanze siano già state formulate in precedenti atti depositati, le parti dovranno limitarsi a

richiamarli.

Il giudice

Sibilla Ottoni

